

L'USO SCORRETTO DEI CARRELLI ELEVATORI

SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, IL FABBRICANTE DI UNA MACCHINA DEVE GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'OPERATORE DURANTE L'USO PREVISTO E - NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI - DEVE CONSIDERARE ANCHE L'USO SCORRETTO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE

di M. GRANCHI, C. TRINASTICH

In quest'articolo ci soffermiamo sull'utilizzo dei **carrelli elevatori** (in molti casi tale utilizzo è identificabile come "uso scorretto" dell'attrezzatura) evidenziando da una parte gli obblighi del Fabbricante in accordo a quanto richiesto dal D. Lgs. 17/2010, recepimento italiano della Direttiva Macchine 2006/42/CE e dall'altra gli obblighi del datore di lavoro nella scelta e utilizzo delle attrezzature di lavoro, in accordo a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. In accordo al



D. Lgs. 17/2010, recepimento italiano della Direttiva Macchine 2006/42/CE, prima di immettere sul mercato della UE una qualunque macchina, il Fabbricante è tenuto ad applicare l'intero iter che porta alla marcatura CE della stessa: redazione del fascicolo tecnico, della dichiarazione CE di conformità, del manuale di uso e manutenzione e apposizione sulla macchina della targa di identificazione CE. Al cliente finale, come documentazione allegata alla macchina, sono consegnati la dichiarazione CE di conformità e il manuale di uso e manutenzione. Per quanto attiene al nostro articolo, è proprio in quest'ultimo che il Fabbricante è tenuto ad indicare l'uso previsto della macchina. Di fatto, è responsabilità del Fabbricante definire chiaramente l'uso previsto della macchina e indicarlo all'interno delle istruzioni

per l'uso, sempre tenendo conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile, vale a dire un uso scorretto che deriva da un comportamento umano facilmente prevedibile. Nel caso specifico dei carrelli elevatori, questa eventualità è abbastanza frequente; si verifica, per esempio, allorché il carrello elevatore venga utilizzato per sollevare carichi secondo modalità diverse da quanto indicato nelle istruzioni o qualora il carrello elevatore sia utilizzato per sollevare persone, quando, invece, in origine è progettato e realizzato solamente per sollevare cose. Anche alla luce di quanto abitualmente accade in azienda e sulla base dello storico degli incidenti occorsi negli anni passati, è evidente come queste due modalità di utilizzo scorretto dei carrelli elevatori siano ampiamente prevedibili. Per tale motivo, il Fabbrican-

te è tenuto ad indicare esplicitamente gli usi previsti del carrello elevatore all'interno delle istruzioni, esplicitando chiaramente quali siano gli usi scorretti ragionevolmente prevedibili dello stesso in modo da informare chiaramente l'utilizzatore finale relativamente alle modalità di utilizzo previste del carrello elevatore. Pertanto, indicare nelle istruzioni per l'uso, in maniera chiara, qual è l'uso previsto del carrello elevatore, tutela il Fabbricante e lo

stesso utilizzatore rispetto a quello che potrebbe essere un uso "improprio" e dunque scorretto della macchina. Analogamente, la corretta indicazione, sempre nelle istruzioni per l'uso, delle procedure di manutenzione con le relative periodicità di intervento, permette di mantenere in efficienza e in sicurezza la macchina evitando quello che potrebbe essere un uso scorretto (appunto la mancata manutenzione) della macchina. In definitiva, quindi, il manuale predisposto dal costruttore è necessario per conoscere le caratteristiche specifiche del carrello, le regole d'uso e di manutenzione e anche per sapere i limiti di utilizzo.

Obblighi del datore di lavoro

Al di là di quanto può essere messo in atto dal Fabbricante rimane importante, per

ogni carrello, un pericolo residuo di perdita di stabilità, quando viene utilizzato o si viene a trovare al di fuori delle condizioni di corretta o prevista utilizzazione. In tale contesto il rischio correlato al pericolo di ribaltamento è completamente; però può essere ridotto ad un livello accettabile riducendo al massimo le conseguenze del suo eventuale accadimento. Pertanto la sicurezza delle persone a bordo dei carrelli viene aumentata con mezzi tecnici che limitano le conseguenze della perdita di stabilità del veicolo stesso (cabine chiuse con porte rigide, barriere laterali o cancelletti, cintura di sicurezza). L'adozione di questi mezzi tecnici da parte dell'utilizzatore finale rientra nella logica di uso previsto sopra esposta. In definitiva, il datore di lavoro deve utilizzare i carrelli elevatori conformemente all'uso previsto come indicato nelle istruzioni per l'uso. Inoltre, in accordo a quanto richiesto dall'art. 71 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. la scelta delle attrezzature di lavoro da utilizzarsi in azienda deve sempre prendere in considerazione i seguenti aspetti fondamentali:

- **le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere:** il carrello elevatore deve essere utilizzato per sollevare carichi utilizzando le forche previste secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni per l'uso. Il carrello deve dunque essere utilizzato per sollevare prodotti collocati su bancali o in ceste predisposte; le stesse ceste, però, non sono adatte per tutti i sollevamenti: è vietato trasportare o agganciare i carichi sotto le forche, anche se imbracati. Il motivo è che, in questo modo di trasporto errato, si cambia completamente il sistema di stabilità previsto dal costruttore del carrello passando da un sistema di sollevamento statico, ovvero con il carico ben adagiato sopra le forche, ad un carico dinamico che modifica pericolosamente la stabilità del carrello. Diversamente è necessario utilizzare un'attrezzatura di sollevamento differente oppure utilizzare specifici accessori certificati come "attrezzature intercambiabili", che sono in grado di modificare le modalità di



sollevamento del carico da parte del carrello, garantendo comunque la sicurezza nell'intervento;

- **i rischi presenti nell'ambiente di lavoro:** in relazione all'ambiente di lavoro e al tipo di utilizzo (ambienti scarsamente illuminati, lavori in turni serali e notturni, transito in zone promiscue con presenza di pedoni, ecc.), il carrello deve essere eventualmente dotato di specchio retrovisore, fari di illuminazione, girofaro oppure di cicalino di retromarcia;
- **i rischi derivanti dall'impiego delle stesse attrezzature:** il personale incaricato dell'uso del carrello deve essere a conoscenza di tutti i rischi correlati e le procedure di intervento previste e indicate nelle istruzioni per l'uso. A riguardo si ricorda che il carrello elevatore semovente con conducente a bordo è tra le attrezzature di lavoro per le quali l'Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro, pubblicato il 22 Febbraio 2012, richiede una specifica abilitazione degli operatori;
- **i rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso:** ad esempio, in ambiente classificato potenzialmente esplosivo causa la presenza di macchine che rendono tale l'ambiente di installazione, è possibile utilizzare esclusivamente carrelli elevatori certificati Atex di categoria opportuna alla classificazione dell'ambiente di utilizzo.

Attrezzature intercambiabili su un carrello elevatore


Come esposto sopra, laddove un carico

non possa essere sollevato mediante le forche di un carrello elevatore è necessario utilizzare un'attrezzatura di sollevamento alternativa o, se presente, una specifica attrezzatura intercambiabile in grado di aggiungere una nuova funzione al carrello, quale appunto quella di sollevare carichi secondo modalità differenti da quanto previsto dal fabbricante originario (esempi sono i bracci gru e i ganci gru). Questi accessori rientrano nella definizione di "attrezzatura intercambiabile", a norma degli articoli 1 e 2 della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Precisamente, si intende per **attrezzatura intercambiabile**: "Dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile". Pertanto, è da considerarsi "attrezzatura intercambiabile" anche quest'accessorio che può essere collegato al carrello elevatore da parte dello stesso operatore e che, nel contempo, modifica o apporta una nuova funzione al carrello elevatore, quale appunto la capacità di sollevare carichi sospesi mediante funi, catene o ganci che in assenza di tale accessorio il carrello elevatore non è in grado di effettuare. Di conseguenza, questo accessorio può essere acquistato sul mercato così come può anche essere realizzato internamente dall'utilizzatore del carrello per soddisfare l'esigenza specifica richiesta; tuttavia, in entrambi i casi, esso deve essere appositamente certificato allo scopo. L'attrezzatura intercambiabile, infatti, ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva Macchine 2006/42/CE richiede lo stesso iter di certificazione delle macchine; quindi il Fabbricante deve garantire la conformità di questo accessorio ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e dunque realizzare il fascicolo tecnico della costruzione, la targa di identificazione CE, la dichiarazione CE e le istruzioni per l'uso. Come detto, quest'obbligo vale sia nel caso di accessori fabbricati e venduti sul mercato sia nel caso di ac-

cessori fabbricati per un utilizzo interno all'azienda. Il fabbricante dell'attrezzatura intercambiabile deve garantire che l'insieme accessorio più carrello elevatore soddisfi tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I, compresi i requisiti pertinenti della parte 4 (i requisiti pertinenti le attrezzature progettate per il sollevamento di cose). Di fatto, questi accessori devono essere forniti (o realizzati nel caso di utilizzo interno) con le istruzioni che specificano il tipo o i tipi di carrello elevatore su cui può essere montato l'accessorio, con riferimento alle caratteristiche tecniche dei carrelli elevatori o facendo riferimento a modelli specifici.

Queste istruzioni devono comprendere tutte le informazioni necessarie relative alla sicurezza di montaggio e utilizzo dell'attrezzatura e, in particolare, devono specificare il carico massimo che può essere sollevato in modo sicuro dal carrello elevatore munito di accessorio, per ogni posizione del carico.

In definitiva, l'utilizzo di specifici accessori marcati CE garantisce un utilizzo



del carrello anche oltre l'uso previsto del fabbricante originario (come indicato nelle istruzioni del carrello) in quanto la sicurezza dell'insieme accessorio più carrello viene analizzata nella certifica-

zione dello stesso accessorio da parte del fabbricante di quest'ultimo.

Conclusioni

Come evidenziato, la sicurezza correlata al corretto utilizzo di un carrello elevatore dipende sia dal fabbricante dello stesso carrello che dall'utilizzatore finale. Il fabbricante del carrello, infatti, è tenuto a riportare nelle istruzioni tutte le informazioni correlate ad un utilizzo sicuro del carrello, evidenziando anche quelle modalità di utilizzo non previste, ma che abitualmente sono effettuate in azienda (uso scorretto ragionevolmente prevedibile).

Il datore di lavoro, deve garantire, anche mediante idonea sorveglianza dei preposti, che siano sempre rispettate le procedure di utilizzo e le modalità di utilizzo presenti nelle istruzioni per l'uso dei carrelli elevatori, procurandosi, dove necessario, idonei accessori certificati (attrezzature intercambiabili) che possano modificare le modalità di sollevamento del carico previste dal carrello garantendo, nel contempo, la sicurezza del personale.

CORSI AD HOC

La formazione non termina più con il diploma o la laurea ma è permanente e continua, destinata a un costante riallineamento che tenga conto delle trasformazioni nei modelli organizzativi e negli scenari del business moderno. Il lavoro stesso risulta sempre più modificato dall'introduzione delle nuove tecnologie e dalle trasformazioni delle competenze.

SEMINARI E CONVEGNI

La mtm consulting s.r.l. organizza periodicamente seminari e convegni con lo scopo di promuovere, divulgare e approfondire la conoscenza e il dibattito relativamente ai temi più attuali e alla normativa in vigore e in divenire.



MARCATURA CE

La dichiarazione di conformità e la marcatura CE sono il passaporto che permette ai prodotti la libera circolazione in Europa. E' infatti stabilito già nel "Trattato di Roma" del 1957 l'esigenza di rimuovere le barriere tecniche che ostacolano la libera circolazione dei prodotti.
(Art. 100 N. 50 - 56)



SISTEMI DI GESTIONE

Le imprese devono affrontare quotidianamente le esigenze del profitto, della qualità, della tecnologia e dello sviluppo sostenibile. Un sistema di gestione efficiente fatto su misura per la tua azienda può aiutarti a far fronte alle sfide del mercato globale. Un sistema di gestione può aiutarti ad organizzare e sviluppare i processi per gestire e migliorare il tuo business.



SVILUPPO SOSTENIBILE

Life Cycle Assessment Environmental Product Declaration Ecolabel Bilancio Ambientale. E' assolutamente indubbio che anche la gestione dell'ambiente sia oggi entrata, a pieno titolo, nel novero delle strategie ambientali. Le imprese più attente a questi aspetti e alle tendenze del mercato considerano la gestione dell'ambiente un fattore critico del successo.



SERVICE

mtm consulting s.r.l. garantisce la gamma completa dei servizi e delle consulenze utili alle imprese sia per l'ottemperanza degli adempimenti di legge che per il loro sviluppo economico. mtm consulting s.r.l. assiste l'imprenditore in tutte le tematiche legate alla specifica attività produttiva o terziaria.

